

VERBALE DI ACCORDO

fra

la Giunta della Regione Marche
rappresentata
dall'Assessore alla Salute Almerino Mezzolani

e

le Confederazioni CGIL CISL UIL
le OO.SS. di categoria FP CGIL – FP CISL – FPL UIL

Richiamato il testo vigente legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) coordinato con le modificazioni ed integrazioni apportate dalle successive leggi regionali ed in particolare l'art. 3) - "Funzioni della Giunta Regionale" ;

Vista la legge di stabilità 2013 nel testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2012 ed in particolare l'art. 1) comma 400 e comma 401 che si riportano qui di seguito :

400. "Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma."

401. "All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche».

Considerato che l'esercizio delle funzioni istituzionali stabili e ricorrenti deve essere garantito attraverso l'attivazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed il ricorso a rapporti di lavoro di natura diversa va limitato ai casi in cui occorre far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, come quelle relative a progetti a termine o ai casi di sostituzione di soggetti aventi diritto alla conservazione del posto ;

Appurato che nella realtà degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ovvero "ASUR" – "INRCA" – Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I° – Lancisi – Salesi" – Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati attivati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ;

Viste la Linee di indirizzo per l'applicazione nel Servizio Sanitario Regionale del DL 95/2012 convertito con legge 135/2012, così come approvate con la delibera della Giunta Regionale n° 1696 del 03.12.2012 ;

tutto ciò premesso

si conviene

- che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) nelle more della riorganizzazione del SSR, nel rispetto della normativa regionale e della organizzazione del lavoro all'interno delle singoli Enti del SSR, possa procedere alla proroga fino e non oltre il 31 luglio 2013 di tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ricompresi nella fattispecie di cui all'art. 1 – comma 400 – della legge di stabilità 2013 nel testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2012;
- che la Giunta della Regione Marche dia applicazione a quanto previsto nell'art. 1 comma 401 – della legge di stabilità 2013 nel testo definitivamente

approvato dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2012 nel rispetto del DPCM che sarà emanato.

Per la Giunta Regionale
L'Assessore Regionale alla Salute
Almerino Mezzolani

I direttori degli Enti del SSR:

Piero Ciccarelli

Paolo Galassi

Aldo Ricci

Giuseppe Zuccatelli

Le Confederazioni

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

Le OO.SS. di categoria

CGIL FP _____

CISL FPS _____

UIL FPL _____

